

Legge regionale 11 ottobre 2013 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 17/10/2013

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 59 bis nella legge regionale 5/2007)

1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 59 bis

(Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale)

1. Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato di piano di conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 42/1996, la Regione può delegare agli enti parco l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.

2. La delega di funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.>>.